

**COMUNICATO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL
SETTORE COMMERCIO E TURISMO
ACCORDO NAZIONALE 18.11.1996
ACCORDO PROVINCIALE 30.10.1998 e integrazioni
TRA CONFCOMMERCIO E FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL
DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008**

Il Decreto Legislativo N. 81 del 9 aprile 2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) riafferma che in ogni azienda deve essere nominato un

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.

con i compiti, quelli definiti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, finalizzati a rappresentare i lavoratori nei confronti dell'azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

PER AZIENDE SINO A 15 DIPENDENTI

Nelle imprese che occupano sino a 15 dipendenti il R.L.S. può essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno (aziendale) oppure può essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale o nel comparto produttivo (Art. 47 D.Lgs. n. 81/2008).

1) NELL'AMBITO AZIENDALE

L'elezione del R.L.S. aziendale si svolge a scrutinio segreto

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova.

Possono essere eletti tutti i dipendenti in servizio e non in prova alla data delle elezioni, ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di inserimento o reinserimento.

Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi, purché abbia partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto.

La durata dell'incarico è di 3 anni.

Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.

Il verbale è comunicato al datore di lavoro il quale, anche per il tramite della Associazione di appartenenza, comunica all' O.P.P. il nominativo eletto.

2) NELL'AMBITO TERRITORIALE

In alternativa alla elezione aziendale, per le piccole aziende è possibile che il Rappresentante dei lavoratori sia nominato a livello territoriale. In tale caso egli non sarà un dipendente dell'azienda ma un soggetto adeguatamente formato e indicato a livello provinciale da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti.

Nel caso che i lavoratori dipendenti scelgano di avvalersi dei R.L.S. territoriali, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di opzione che sarà conservata dal datore di lavoro e inviata all'O.P.P.

I Rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza così individuati durano in carica 3 anni.

I R.L.S. territoriali possono essere contattati presso la sede del sotto indicato Organismo Paritetico (O.P.P.):

O.P.P. del COMMERCIO e del TURISMO della Provincia di CUNEO:

Cuneo - Via A. Avogadro, 32

Tel 0171604184

info@entibilaterali.cn.it

Importante: Qualora non si provveda alla elezione del RLS interno le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono comunque esercitate dal rappresentante territoriale